

Comune di Capriate San Gervasio
PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento

**per la concessione di sovvenzioni,
contributi, patrocinio, uso dei beni
comunali, attribuzione di vantaggi
economici, di qualunque genere, ad Enti
pubblici, soggetti privati, Associazioni e
Cooperative sociali.**

Art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ;
Art. 21, D. Lgs. N. 460 del 4.12.1997 ;
L. 27.12.2002 n. 289 (finanziaria per il 2003)



Comune di Capriate San Gervasio
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocinio, uso dei beni comunali, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ad Enti pubblici, soggetti privati, Associazioni, e Cooperative sociali

INDICE

Capo I NORME GENERALI

Art. 1 - Materia di disciplina del Regolamento.....	Pag. 3
Art. 2 - Definizioni.....	Pag. 3
Art. 3 - Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici..	Pag. 3
Art. 4 - Campo di applicazione.....	Pag. 4

Capo II BENEFICI ORDINARI E STRAORDINARI

Art. 5 - Benefici ordinari e straordinari - Procedure.....	Pag. 4
Art. 6 - Società ed Associazioni sportive dilettantistiche.....	Pag. 5
Art. 7 - Esenzioni in materia di adempimenti.....	Pag. 6

Capo III PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 8 - Patrocinio comunale.....	Pag. 7
Art. 9 - Concessione in uso di beni comunali.....	Pag. 7

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Concessione e decadenza.....	Pag. 8
Art. 11 - Norme integrative.....	Pag. 9
Art. 12 - Pubblicità del Regolamento.....	Pag. 9

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1
Materia di disciplina del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocinio, uso dei beni comunali, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ad Enti pubblici, soggetti privati, Associazioni e Cooperative sociali operanti sul territorio ed iscritti all' "Albo delle Associazioni" del Comune, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa.

Art. 2
Definizioni

1. Ai soli fini del presente Regolamento si richiamano le definizioni seguenti :
 - a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento, totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, aventi rilevante entità ;
 - b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ricreativi e turistici locali ;
 - c) per "concessione di sussidi ed ausilii finanziari" si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione Italiana. In particolare per "sussidio" si intende un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, mentre per "ausilio finanziario" si intende un intervento, a carattere straordinario, atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà ;
 - d) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà comunale o della fornitura di un servizio, senza corrispettivo alcuno.
2. Ai fini del presente Regolamento, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo le modalità e negli organismi previsti dagli artt. 2 e 3 della Legge 11.8.1991, n. 266.

Art. 3
Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. La Giunta Comunale individua i destinatari dei benefici fra i soggetti residenti od aventi sede legale ed operativa nel Comune di Capriate San Gervasio, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.
2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del Comune.



Comune di Capriate San Gervasio

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocinio, uso dei beni comunali, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ad Enti pubblici, soggetti privati, Associazioni, e Cooperative sociali

3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

Art. 4

Campo di applicazione

1. Le concessioni di cui all'Art. 1, sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) pubblica istruzione e assistenza scolastica;
 - c) attività sportive;
 - d) attività ricreative e del tempo libero;
 - e) cultura, biblioteca e informazione;
 - f) tutela del territorio e dell'ambiente;
 - g) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - h) attività per lo sviluppo economico e commerciale;
 - i) attività turistiche locali.
2. Le concessioni di cui all'Art. 1 devono, pertanto, riguardare iniziative, interventi ed opere di interesse pubblico e/o di valore e rilevanza riconosciuti, rispetto ai campi di applicazione di cui al comma precedente.
3. Per la regolamentazione dei settori dell'assistenza e dei Servizi Sociali, di cui al comma 1 lettera a), si applicano specificatamente le disposizioni contenute nel "Regolamento comunale dei Servizi Sociali" allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 23.12.2002.
4. Per la regolamentazione dei settori della pubblica istruzione (comma 1 lettera b), degli assegni di studio e/o borse di studio, nonché per l'erogazione di agevolazioni riferite alla refezione scolastica, al trasporto alunni e all'acquisto di libri di testo, si applicano specificatamente le disposizioni contenute nel "Piano per il diritto allo studio" approvato annualmente dal Consiglio comunale.

Capo II

BENEFICI ORDINARI E STRAORDINARI

Art. 5

Benefici ordinari e straordinari - Procedure

1. Ad Enti ed Associazioni che operano nell'ambito dei servizi e/o delle aree di attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere dalla c) alla h), possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:
 - a) l'attività perseguita sia coerente con i fini istituzionali del Comune, come risulta dallo Statuto, dal bilancio preventivo approvato e/o dal programma deliberato dagli Ente e dalla Associazioni;
 - b) gli interessati inoltrino al competente Settore all'Amministrazione comunale, entro il mese di giugno di ogni anno, apposita domanda di concessione di benefici, per l'anno successivo, con

Comune di Capriate San Gervasio

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocinio, uso dei beni comunali, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ad Enti pubblici, soggetti privati, Associazioni, e Cooperative sociali

- le modalità e nel rispetto del "Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle Associazioni.... (omissis)";
- c) nella domanda di cui al punto b) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'Ente o l'Associazione dispone.
2. I benefici, costituiti da contributi finanziari, saranno erogati, di norma, solamente dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti. La documentazione, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio e/o nel programma presentati a corredo della domanda di concessione di benefici e/o di iscrizione all' "Albo delle Associazioni".
 3. I benefici straordinari "una tantum" possono essere concessi a sostegno di singole iniziative e/o manifestazioni, di particolare interesse per il Paese, purché tese alla realizzazione di progetti e/o di programmi di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune. Possono riguardare Enti e/o Associazioni, iscritti e non iscritti, all' "Albo delle Associazioni" e/o comitati, che presentino apposita domanda, di norma, entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per l'effettuazione. Nella domanda devono essere illustrati dettagliatamente l'iniziativa, gli scopi perseguiti ed il preventivo analitico dei costi. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dall'iniziativa, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione riguardante l'attività svolta, accompagnata dal rendiconto delle spese sostenute. I comitati hanno l'obbligo di collegarsi con altre figure giuridiche legalmente riconosciute.
 4. L'attribuzione di interventi economici "una tantum", può essere disposta altresì per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

Art. 6

Società ed Associazioni sportive dilettantistiche

1. Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale, la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile;
 - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10.2.2000, n. 361;
 - c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro (es.: S.P.A. senza fini di lucro).
2. Nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo principi generali, sono individuati:
 - a) i contenuti dello Statuto e dell'atto costitutivo delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche con particolare riferimento a:
 - assenza di fini di lucro;
 - rispetto del principio di democrazia interna;



Comune di Capriate San Gervasio

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocinio, uso dei beni comunali, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ad Enti pubblici, soggetti privati, Associazioni, e Cooperative sociali

- organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
 - disciplina del divieto per gli Amministratori di ricoprire cariche sociali in altre Società e Associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
 - gratuità degli incarichi degli amministratori;
 - devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle Associazioni e delle Società ;
 - obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell' Ente di promozione sportiva cui la Società o l'Associazione intende affiliarsi;
 - obbligo di conformarsi alle norme dello Statuto e dei Regolamenti comunali ;
- b) le modalità di approvazione dello Statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate a uno degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
- c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
3. Per accedere ai contributi comunali, di qualsiasi natura, oltre che seguire la procedura di cui al precedente Art. 5, le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche devono:
- a) promuovere attività dilettantistiche a favore dei giovanissimi e dei giovani fino a 18(diciotto) anni, sul territorio comunale, indicando nella domanda di contribuzione il numero complessivo degli atleti residenti, praticanti ciascuna disciplina;
- b) dimostrare di aver adeguato il proprio Statuto e/o il proprio Regolamento, alle disposizioni di cui all'art. 6 della L. 14.12.2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli;
- c) dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro istituito presso il CONI, distinto nelle seguenti tre sezioni:
- Associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
 - Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
 - Società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.
4. L'erogazione dei contributi si effettuerà alla fine della stagione sportiva, sulla base dei dati a consuntivo che le Associazioni dovranno fornire, ai sensi del già citato Art. 5 e dei precedenti commi del presente articolo, tenendo conto:
- c) del numero degli atleti e dei praticanti giovani e giovanissimi residenti, impegnati durante la stagione;
- d) delle specialità sportive praticate;
- e) del numero delle gare e degli allenamenti svolti e documentati.

Art. 7

Esenzioni in materia di adempimenti

1. Le Parrocchie sono esentate dall'obbligo di iscrizione all' "Albo delle Associazioni" quindi dall'obbligo di produrre i documenti relativi, per la loro natura giuridica. Sono destinatarie di benefici in conformità a criteri legati alla rilevanza delle iniziative intraprese, alla loro conformità

Comune di Capriate San Gervasio

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocinio, uso dei beni comunali, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ad Enti pubblici, soggetti privati, Associazioni, e Cooperative sociali

con le funzioni e gli obiettivi comunali, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi, per scopi sociali, popolari, di aggregazione giovanile e di carattere socio-educativo.

**Capo III
PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI**

**Art. 8
Patrocinio comunale**

1. Il patrocinio comunale, di cui all'Art. 3 dello Statuto, vede la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante concessione di agevolazioni consentite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Gli Enti e le Associazioni dovranno presentare regolare istanza al Sindaco, dalla quale risulti:
 - a) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata ;
 - b) le finalità della stessa ;
 - c) la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione comunale ;
 - d) il costo complessivo preventivato.
3. Il patrocinio comunale per iniziative di interesse locale è concesso, previa valutazione dell'istanza, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) assenza totale di fini di lucro ;
 - b) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione comunale ;
 - c) rilevanza nell'ambito dei servizi e/o delle attività di cui al precedente Art. 4.
4. La concessione del patrocinio, comporta l'onere in capo al richiedente, di esporre sui manifesti e su tutto il materiale pubblicitario della manifestazione, la seguente dicitura: **CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPRIATE SAN GERVASIO.**
5. Il Comune, con delibera di indirizzo della Giunta, può concedere il patrocinio per fini non istituzionali, purché sussista un pubblico interesse.

**Art. 9
Concessione in uso di beni comunali**

1. L'uso degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le Società ed Associazioni sportive.
2. Qualora l'Amministrazione comunale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata, anche in coerenza con quanto disciplinato dalla Regione, in via preferenziale a Società e Associazioni sportive dilettantistiche; Enti di promozione sportiva; discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.



Comune di Capriate San Gervasio

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocinio, uso dei beni comunali, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ad Enti pubblici, soggetti privati, Associazioni, e Cooperative sociali

3. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dei servizi e/o delle attività di cui all'Art. 4, comma 1, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
4. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
5. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno **30 (trenta)** giorni prima della data in cui necessita. Alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione relativa all'attività svolta e/o da svolgere, nonché all'uso specifico del bene richiesto. Farà seguito, se necessaria, un'opportuna istruttoria da parte dei competenti uffici.
6. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, con deliberazione della Giunta comunale e/o mediante sottoscrizione di apposito atto di convenzione, anche in deroga alle tabelle di costo, approvate annualmente.
7. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10.10.1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di Società e Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (art. 90 comma 26 L. 27.12.2002 n. 289).

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 Concessione e decadenza

1. La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente Regolamento, è disposta dalla Giunta comunale.
2. I soggetti richiedenti le forme di sostegno, decadono dal diritto di ottenere quanto loro assegnato, avendo l'obbligo di restituire quanto eventualmente già introitato, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale erano stati assegnati;
 - b) non sia stata prodotta la documentazione prevista;
 - c) qualora lo Statuto dell'Associazione o della Cooperativa Sociale o delle libere forme associative, non contenga i requisiti richiesti per l'iscrizione, ove prevista, all' "Albo delle Associazioni";
 - d) qualora sia stato modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso l'accertamento dell'esecuzione dell'iniziativa in forma ridotta, può comportare l'erogazione di un contributo minore rispetto a quello inizialmente richiesto.

Comune di Capriate San Gervasio

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocinio, uso dei beni comunali, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ad Enti pubblici, soggetti privati, Associazioni, e Cooperative sociali

Art. 11

Norme integrative

1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge e allo Statuto comunale ed in caso di contrasto, prevale il rapporto di gerarchia delle fonti del diritto.
2. Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Regolamento.
3. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applicherà la normativa sopra indicata.

Art. 12

Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio contestualmente alla delibera di approvazione. Diventa esecutivo ed entra in vigore trascorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione
2. Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

